

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 496**

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

(V. Stampato Camera n. 1134)

*approvato dalla Camera dei deputati il 18 luglio 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 luglio 2001*

---

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001,  
n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio immobili  
adibiti ad uso abitativo

---

## **INDICE**

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge .....	»	4

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.*

## **Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 80, commi 20, 21 e 22;

Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici del 23 febbraio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2001, concernente la sospensione delle procedure di sfratto disposta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di inquilini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, è differita fino al 31 dicembre 2001.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI – LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI





